

REGOLAMENTO

sulle condizioni e le modalità di rilascio dei permessi per entrare nella zona pedonale

Articolo 1

Con il presente Regolamento si prescrivono il procedimento, le condizioni, e quant'altro in merito al rilascio dei permessi, ossia delle schede per accedere alla zona pedonale definita dall'articolo 3 della Delibera sulla regolazione del traffico nel centro città di Rovigno (nel prosieguo del testo: Delibera).

Articolo 2

I soggetti esentati dal divieto di circolazione nella zona pedonale definiti dalla Delibera e dal presente Regolamento devono richiedere il permesso al Settore amministrativo per la pianificazione urbanistico-ambientale e la costruzione degli impianti (nel prosieguo del testo: Settore amministrativo), allegando la documentazione prescritta da questo Regolamento.

Il permesso d'accesso alla zona pedonale viene rilasciato dal Settore amministrativo. In base al permesso, il Settore amministrativo rilascerà al richiedente un cartoncino d'identificazione del colore adeguato, a seconda della categoria del fruitore e una scheda programmata come stabilito nel permesso.

La persona che realizza il diritto alla scheda ha l'obbligo di mettere in vista dalla parte interna del parabrezza il cartoncino d'identificazione di cui al comma 2 di questo articolo.

Sulla scheda d'identificazione vanno indicati i seguenti dati:

- il numero della targa del veicolo per il quale si rilascia il permesso, eccetto per i veicoli dell'approvvigionamento, nonché per i veicoli dei soggetti definiti nell'articolo 3 commi 1, 2 e 3, nell'articolo 8, punti 4, 6, 7 e 9, nell'articolo 11 comma 3 del Regolamento,
- la data di rilascio del permesso e validità del medesimo
- l'orario durante il quale è permesso entrare nella zona pedonale,
- il numero di serie della scheda.

Il colore della scheda d'identificazione varia a seconda della categoria del fruitore.

Articolo 3

Al pronto soccorso, all'assistenza medica a domicilio, ai vigili del fuoco, alla polizia, al Servizio comunale e alle guardie comunali (articolo 5, comma 1 della Delibera) verrà rilasciato un numero adeguato di schede in base alla richiesta che verrà inoltrata al Settore amministrativo dal responsabile legale nella persona giuridica, ossia del servizio pubblico.

Al servizio postale, all'ente per l'erogazione della corrente elettrica e all'Acquedotto (articolo 4 comma 1 della Delibera) si rilasceranno al massimo 5 schede ciascuno.

Al servizio funebre, al tribunale, alla dogana, alla capitaneria di porto si rilascerà 1 scheda ciascuno. L'entrata nella zona pedonale sarà consentita per un periodo di 120 minuti.

All'ufficio parrocchiale e al servizio di rimorchio (articolo 5 comma 1 della Delibera) si rilasceranno al massimo 3 schede ciascuno.

Alla polizia giudiziaria si rilascerà una scheda.

Alle istituzioni e associazioni il cui fondatore è la Città di Rovigno, e che organizzano manifestazioni sportive, culturali e d'intrattenimento, sarà reso possibile entrare nella zona pedonale nel periodo in cui si svolgono tali manifestazioni.

Alle istituzioni e associazioni che vengono finanziate, ossia cofinanziate dal bilancio della Città, e che hanno sede nella zona pedonale, verrà rilasciata una scheda ciascuno. L'entrata nella zona pedonale sarà consentita per la durata di 120 minuti.

Il permesso è valido per un anno.

I soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo riceveranno il cartoncino d'identificazione di colore bianco e la scheda programmata nel modo stabilito dal permesso.

Ai veicoli del protocollo statale, regionale e cittadino si permetterà d'entrare nella zona pedonale su ordine dell'incaricato d'ufficio del Settore amministrativo.

Ai partecipanti ai cortei nuziali durante la celebrazione delle nozze (articolo 5, comma 1 della Delibera) si rilascerà il permesso d'accesso alla zona pedonale. Il richiedente deve allegare alla richiesta di rilascio del permesso quanto segue:

- il certificato attestante lo svolgimento delle nozze (certificato dell'ufficio di stato civile o dell'ufficio parrocchiale con il quale si conferma che le nozze si terranno un dato giorno e ora).

Ai partecipanti al corteo per la cresima e la prima comunione si permetterà di entrare nella zona pedonale in base alla richiesta inoltrata dall'ufficio parrocchiale, ossia su ordine dell'incaricato d'ufficio del Settore amministrativo.

Al servizio taxi si rilascerà il permesso d'entrata nella zona pedonale in base alla richiesta inoltrata dal proprietario dell'attività, ossia dalla persona giuridica registrata per l'espletamento dell'attività di trasporto taxi, e deve allegare quanto segue:

- la fotocopia del libretto di circolazione,
- il certificato attestante che è registrato per svolgere l'attività del servizio taxi.

Al proprietario dell'attività ossia al responsabile legale nella persona giuridica che è registrato per svolgere l'attività di tassista si rilascerà il cartoncino d'identificazione di colore bianco che è valido per un anno. L'entrata nella zona pedonale sarà consentita per la durata di 60 minuti.

Articolo 4

Per realizzare il diritto d'entrata nella zona pedonale dei veicoli per l'approvvigionamento dei negozi, dei pubblici servizi e di altre persone fisiche e giuridiche con sede, ossia che svolgono l'attività all'interno della zona pedonale (articolo 5, comma 2 della Delibera), il proprietario dell'attività, ossia il responsabile legale nella persona giuridica deve allegare alla richiesta:

- il certificato d'espletamento dell'attività di approvvigionamento (estratto dal registro commerciale oppure licenza industriale),
- la conferma della collaborazione con il negozio, il pubblico esercizio o altre persone fisiche o giuridiche con sede all'interno della zona pedonale.

Ai soggetti di cui al comma 1 di questo articolo si rilascerà un cartoncino d'identificazione di colore blu che è valido un anno.

Articolo 5

Per realizzare il diritto d'entrata dei veicoli delle persone fisiche (artigiani) e giuridiche che svolgono l'attività all'interno della zona pedonale (articolo 5, comma 3 della Delibera), il proprietario dell'attività, ossia il responsabile legale nella persona giuridica deve allegare alla richiesta:

- il certificato di registrazione della persona fisica o giuridica (estratto dal registro commerciale oppure licenza industriale),
- l'attestato che la persona fisica (artigiano) ha sede o svolge l'attività all'interno della zona pedonale (estratto dal registro commerciale o licenza industriale, il contratto d'affitto del vano d'affari o il foglio di proprietà, ossia i pescatori hanno l'obbligo di recapitare il contratto d'uso dell'ormeggio oppure il certificato dell'associazione degli artigiani),
- la fotocopia del libretto di circolazione.

Qualora la persona giuridica ossia fisica (artigiano) che svolge l'attivita' all'interno della zona pedonale non fosse proprietaria di un veicolo, ma usasse il veicolo di terzi, la stessa realizzerebbe il diritto d'accesso alla zona pedonale con un veicolo recapitando la documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, a condizione che il proprietario del veicolo dichiarati in forma scritta dinanzi all'incaricato d'ufficio del Settore amministrativo che il richiedente puo' utilizzare il suo veicolo.

Le persone giuridiche, ossia fisiche di cui all'articolo 2 del presente articolo realizzeranno il diritto d'accesso alla zona pedonale con il veicolo di proprieta' di terzi entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Allo scadere del termine di un anno dal giorno dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le persone fisiche, ossia giuridiche di cui al comma 2 del presente articolo realizzeranno il diritto d'accesso alla zona pedonale esclusivamente con il proprio veicolo.

Ai proprietari dell'attivita', ossia al responsabile legale nella persona giuridica di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo si rilascerà il cartoncino d'identificazione di colore giallo valido per un anno.

Articolo 6

I proprietari dei veicoli per l'approvvigionamento del mercato cittadino (spazio B) e della pescheria (spazio A) (articolo 5, commi 4 e 5 della Delibera), per realizzare il diritto d'accesso alla zona pedonale devono allegare alla richiesta di rilascio del permesso:

- il contratto stipulato con il Servizio comunale sulla fruizione del punto di vendita,
- la fotocopia del libretto di circolazione.

Qualora la persona che ha il posto di vendita al mercato cittadino, ossia nella pescheria non possedesse il veicolo per l'approvvigionamento, la stessa realizzerà il diritto d'accesso alla zona pedonale con un veicolo di proprieta' di terzi, recapitando la documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, a condizione che il proprietario del veicolo dichiarati in forma scritta dinanzi all'incaricato d'ufficio del Settore amministrativo che il richiedente usa il suo veicolo per l'approvvigionamento.

Ai proprietari dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo si rilascerà il cartoncino d'identificazione di colore verde valido per il periodo stabilito nel contratto stipulato con il Servizio comunale sulla fruizione del punto di vendita.

Articolo 7

I cittadini residenti all'interno della zona pedonale (articolo 6 della Delibera), per realizzare il diritto d'entrata nella zona pedonale, devono allegare alla richiesta di rilascio del permesso:

- il certificato di residenza,
- la fotocopia del libretto di circolazione,
- la fotocopia della carta d'identita'.

Ai soggetti di cui al comma 1 di questo articolo si rilascerà il cartoncino d'identificazione di colore rosso, valido per un anno.

Per realizzare il diritto al posteggio assicurato nel parcheggio di Valdibora oppure in Piazza degli Squeri il residente nella zona pedonale (ai sensi dell'articolo 17 della Delibera), deve presentare con la conferma di cui al comma 1 di questo articolo, la dichiarazione del proprietario dell'appartamento che lo stesso consente che il richiedente realizzi il diritto di parcheggio. La persona che realizzerà il diritto al parcheggio riceverà il cartoncino d'identificazione di colore rosso contrassegnato con la lettera **P**.

I cittadini risiedenti all'interno della zona pedonale hanno l'obbligo di recapitare la richiesta per realizzare il diritto al posteggio assicurato, al piu' tardi entro il 31 marzo

dell'anno corrente. Al contrario lo stesso non potrà realizzare il diritto al posteggio assicurato per l'anno in corso.

Qualora nessun membro della famiglia che risiede all'interno della zona pedonale non possedesse un veicolo, allo stesso si renderebbe possibile l'accesso nella zona pedonale con un veicolo di proprietà di terzi, senza la possibilità del posteggio assicurato, recapitando la documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, e se il proprietario del veicolo dichiarerà in forma scritta, dinanzi all'incaricato d'ufficio del Settore amministrativo, che il richiedente può utilizzare il suo veicolo, ossia che approvvigiona la famiglia che risiede all'interno della zona pedonale.

Articolo 8

L'entrata nella zona pedonale si permetterà:

1. per eseguire i lavori edili in base alla richiesta dell'investitore alla quale si deve allegare:
 - il certificato di proprietà dell'impianto,
 - la descrizione del lavoro che si intende eseguire,
 - la fotocopia del libretto di circolazione,
 - il contratto per l'esecuzione dei lavori qualora il lavoro si eseguisse mediante terza persona,
 - la licenza edilizia, qualora si eseguissero dei lavori per i quali è necessario ottenere la licenza edilizia, caso in cui il richiedente non ha l'obbligo di allegare il certificato di proprietà dell'impianto.

Per l'esecuzione dei lavori di costruzione per i quali è necessario ottenere la licenza edilizia, il suddetto si rilascia per il periodo di tempo determinato dal contratto inerente l'esecuzione dei lavori, se l'investitore non esegue i lavori mediante terzi, il permesso si rilascerà per il periodo fino a 30 giorni.

Per l'esecuzione di altri lavori, il permesso si rilascerà per il periodo fino a 30 giorni, dipendentemente dalla mole dei lavori.

L'entrata nella zona pedonale si permetterà dalle ore 5,00 alle 18,30 ogni giorno, eccetto la domenica e giorni festivi.

2. per la revisione degli apparecchi che servono per svolgere l'attività e per lavori d'intervento sugli impianti, la riparazione delle installazioni e degli elettrodomestici in base alla richiesta del proprietario della ditta, ossia del responsabile legale nella persona giuridica. Alla richiesta è necessario allegare:

- la fotocopia della licenza industriale ossia l'estratto dal registro commerciale dal quale è visibile che l'attività ossia il responsabile legale nella persona giuridica è registrato per svolgere l'attività di revisione,
- la fotocopia del libretto di circolazione.

Il permesso si rilascia per un anno. La scheda sarà valida per 31 entrate, tenendo conto che la stessa non si può rinnovare prima dello scadere di un mese dal rilascio della medesima. L'entrata nella zona pedonale si permetterà per la durata di 180 minuti.

3. Per la consegna delle pizze – l'entrata ossia l'uscita dalla zona pedonale si permetterà alle motociclette, rilasciando una scheda ciascuno. Alla richiesta è necessario allegare l'estratto dal registro commerciale, ossia la licenza industriale e la fotocopia del libretto di circolazione. Il permesso si rilascia per il periodo di un anno.
4. Per il trasporto e l'assistenza di persone gravemente ammalate e invalide che risiedono nella zona pedonale sulla base della richiesta alla quale è necessario allegare il

certificato medico e la fotocopia del libretto di circolazione. Il permesso verra' rilasciato per un periodo di 30 giorni. Al richiedente verra' rilasciata una scheda con il numero di entrate necessario, pero' con un massimo di 60 entrate. L'entrata nella zona pedonale si permettera' per la durata di 60 minuti.

5. Ai proprietari delle case di villeggiatura all'interno della zona pedonale – in base alla richiesta alla quale e' necessario allegare il certificato di proprieta' della casa di villeggiatura e la fotocopia del libretto di circolazione. L'entrata nella zona pedonale sara' permessa dalle ore 5,00 alle 18,30 per la durata di 60 minuti. Il permesso si rilascia per un periodo di un anno. La scheda sara' valida per 31 entrate all'anno.
6. Per la sistemazione degli ospiti negli alberghi – agli alberghi si rilascera' un massimo di 5 schede in base alla richiesta inoltrata dal direttore dell'albergo. Il permesso si rilascia per un periodo di un anno. L'entrata nella zona pedonale si permettera' per la durata di 60 minuti.
7. Ai veicoli della FINA e delle banche con sede all'interno della zona pedonale si permettera' l'accesso alla zona pedonale, rilasciando alle medesime una scheda a testa per 60 entrate, ma la stessa non si puo' rinnovare prima del termine di un mese dall'ottenimento. L'incaricato d'ufficio presente sul punto d'entrata ha l'obbligo di lasciar passare anche la scorta organizzata dei veicoli della FINA e delle banche. L'entrata nella zona pedonale si permettera' per la durata di 60 minuti.
8. Ai fruitori della cassaforte della FINA si permettera' l'entrata nella zona pedonale per la durata di 30 minuti per depositare i soldi nella cassaforte, qualora gli stessi depositassero quotidianamente almeno 5.000,000 kune. Il richiedente ha l'obbligo di allegare alla richiesta la fotocopia del libretto di circolazione, il contratto di fruizione della cassaforte della FINA, e l'estratto della FINA per confermare che sta depositando una quota di almeno 5.000,00 kune. La scheda verra' rilasciata per 31 entrate, pero' la stessa non si puo' rinnovare prima del termine di un mese dal giorno dell'ottenimento.
9. Alle persone giuridiche, ossia fisiche che svolgono l'attivita' di vigilanza fisico-tecnica dei beni e delle persone, si permettera' l'entrata nella zona pedonale con il rilascio di una scheda ciascuno. Alla richiesta bisogna allegare l'estratto dal registro commerciale, ossia la licenza industriale dalla quale e' visibile che la persona giuridica, ossia fisica e' registrata per l'effettuazione dei lavori di vigilanza fisico-tecnica dei beni e delle persone, e il contratto d'offerta dei servizi alle persone giuridiche, ossia fisiche con sede all'interno della zona pedonale. L'entrata nella zona pedonale si permettera' per la durata di 60 minuti.

A tutte le persone giuridiche e fisiche di cui al presente articolo si rilascera' il cartoncino d'identificazione di colore viola.

Articolo 9

Le persone invalide residenti nella zona pedonale, che guidano il proprio veicolo, realizzeranno il diritto d'entrata e di parcheggio nella zona pedonale tramite la richiesta alla quale va allegata la seguente documentazione:

- il certificato di residenza,

- la fotocopia del libretto di circolazione,
- il decreto dell'ufficio per l'economia nel quale deve essere indicato che si tratta di veicolo adattato per la guida degli invalidi.

Alle persone di cui al comma 1 di questo articolo il permesso verrà rilasciato per il periodo di un anno e con il cartoncino d'identificazione di colore bianco contrassegnato con le lettere I-P.

Qualora la persona invalida che risiede all'interno della zona pedonale non guidasse il proprio veicolo, l'entrata nella zona pedonale per il trasporto della persona invalida, si permetterà ad una terza persona che, con il decreto dell'ufficio per l'economia risulterà essere la persona che effettuerà il trasporto degli invalidi, per la durata di 60 minuti.

Le persone invalide residenti nel territorio della città di Rovigno, ossia fuori dalla zona pedonale, realizzeranno il diritto ad entrare nella zona pedonale per un periodo di 180 minuti, in base alla richiesta alla quale è necessario allegare:

- il certificato di residenza
- la fotocopia del libretto di circolazione,
- il decreto dell'ufficio per l'economia nel quale deve essere indicato che si tratta di un veicolo per la guida degli invalidi.

Alle persone di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo il permesso viene rilasciato per un periodo di un anno e il cartoncino d'identificazione di colore bianco contrassegnato con la lettera I.

Per persone invalide di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo si sottintendono le persone invalide alle quali con il decreto dell'Ufficio per l'economia è stato rilasciato il distintivo per contrassegnare il veicolo dell'invalido e il cui grado d'invalidità ammonta almeno all'80%.

Gli invalidi che non risiedono nel territorio della città di Rovigno, e il cui veicolo è contrassegnato come veicolo d'invalido, realizzerà il diritto all'entrata nella zona pedonale per un periodo di 180 minuti, in modo tale che nel punto d'entrata gli verrà rilasciata una scheda monouso senza pagamento.

Alle persone invalide di cui nel presente articolo è permessa l'entrata nella zona pedonale dalle ore 0,00 alle ore 24,00.

All'interno della zona pedonale verranno contrassegnati i posti macchina per gli invalidi.

Articolo 10

Le persone residenti all'interno della zona pedonale che sono proprietari di garage oppure di terreni sui quali è possibile parcheggiare i veicoli realizzeranno il diritto di parcheggio sui suddetti se oltre alla documentazione di cui all'articolo 7 comma 1 del Regolamento recapiteranno anche il certificato di proprietà del garage, ossia del terreno sul quale verrà parcheggiato il veicolo.

Alle persone di cui al comma 1 di questo articolo si rilascerà il cartoncino d'identificazione di colore marrone contrassegnato con la lettera **P** che è valido per un anno.

Le persone di cui al comma 1 di questo articolo devono parcheggiare i veicoli nel garage ossia nel parcheggio privato.

Qualora le persone di cui al comma 1 di questo articolo non tenessero il veicolo nel garage, oppure nel parcheggio privato, non avranno più il diritto di parcheggio nel garage oppure nel parcheggio privato, e il veicolo verrà rimosso dal servizio di rimorchio.

Articolo 11

In casi eccezionali di approvvigionamento delle persone fisiche (artigiani) e giuridiche con sede nella zona pedonale, nonché dei cittadini residenti all'interno della zona pedonale,

l'entrata nella zona pedonale sarà resa possibile nel punto d'entrata con il pagamento di 20,00 kn. L'entrata verrà resa possibile con il rilascio di una conferma.

E' permesso entrare nella zona pedonale dalle ore 00,00 alle ore 24,00 per la durata di 120 minuti.

Al di fuori del periodo definito dall'articolo 5 comma 2 della delibera, l'entrata nella zona pedonale verrà resa possibile ai veicoli:

- dell'azienda INA con il rilascio di una scheda valida per 31 entrate, in modo tale che la scheda non si può rinnovare prima dello scadere del termine di un mese dal giorno del rilascio della scheda. L'entrata nella zona pedonale verrà permessa per la durata di 120 minuti. Il permesso si rilascia per il periodo di un anno;
- che riforniscono i punti vendita all'interno della zona pedonale con stampa straniera. A loro viene rilasciata la scheda valida per 31 entrate, in modo tale che scheda non si può rinnovare prema dello scadere del termine di un mese a partire dal giorno del rilascio della scheda. L'entrata nella zona pedonale verrà permessa per la durata di 60 minuti. Il permesso si rilascia per il periodo di un anno.

Ai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo verrà rilasciata la scheda d'identificazione di colore viola.

Articolo 12

I fruitori della scheda devono usarla nel modo prescritto dal permesso.

Colui che non usera' la scheda nel modo prescritto dal permesso o ne abusera' in qualsiasi altro modo verra' punito e gli verra' tolta la scheda per un anno.

Le guardie comunali della citta' di Rovigno e gli operatori del MAI controlleranno l'applicazione del Regolamento.

Articolo 13

Per il rilascio dei permessi, ossia delle schede magnetiche per entrare nella zona pedonale e' previsto il versamento di una quota, e precisamente:

- per il permesso di cui all'articolo 3 del Regolamento – 100 kune a permesso. Sono esentati dal pagamento della quota i veicoli dei servizi pubblici, delle società commerciali e delle istituzioni di proprietà ossia di prevalente proprietà della Città di Rovigno;
- per il permesso di cui all'articolo 4 del Regolamento – 200 kune a permesso,
- per il permesso di cui all'articolo 5 del Regolamento – 200 kune a permesso,
- per il permesso di cui all'articolo 6 del Regolamento – 200 kune a permesso,
- per il permesso di cui all'articolo 7 commi 1 e 5 del Regolamento – senza pagamento,
- per il permesso di cui all'articolo 7 comma 3 del Regolamento – 150 kn a permesso,

Sono esentati dal pagamento della quota i cittadini che realizzano i seguenti introiti mensili:

- single fino a 1.2000,00 kn
- famiglia composta da due membri fino a 1.500,00 kn
- famiglia composta da tre membri fino a 1.900,00 kn
- famiglia composta da quattro membri fino a 2.200,00 kn

Per ogni successivo membro in rapporto alla famiglia formata da quattro membri l'importo delle entrate aumenta di 400,00 kn.

- per il permesso di cui all'articolo 8, comma 1, punto 1 del Regolamento – 10 kune al giorno a veicolo,
- per il permesso di cui all'articolo 8, comma 1, punto 2 del Regolamento – 150 kune a scheda,

- per il permesso di cui all'articolo 8, comma 1, punto 3 del Regolamento – 300 kn a permesso,
- per il permesso di cui all'articolo 8, comma 1, punto 4 del Regolamento – senza pagamento,
- per il permesso di cui all'articolo 8, comma 1, punto 5 del Regolamento – 300 kune a permesso,
- per il permesso di cui all'articolo 8, comma 1, punto 6 del Regolamento – 300 kn a permesso,
- per il permesso di cui all'articolo 8, comma 1, punto 7 del Regolamento – 300 kn a scheda,
- per il permesso di cui all'articolo 8, comma 1, punto 8 del Regolamento – 150 kn a scheda,
- per il permesso di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9 del Regolamento – 300 kn a permesso,
- per il permesso di cui all'articolo 9 del Regolamento – senza pagamento,
- per il permesso di cui all'articolo 10 del Regolamento – senza pagamento,
- per il permesso di cui all'articolo 11 comma 3 del Regolamento – 150 kune a scheda.

Articolo 14

I fruitori della scheda devono restituire la medesima al Settore amministrativo quando non e' piu' valida.

La persona che perdera' la scheda, al momento del rilascio del nuovo permesso, ossia della scheda dovra' pagare la quota stabilita nell'articolo 13 del Regolamento aumentata del 100%.

Articolo 15

Tutti i veicoli che sostano nella zona pedonale contrariamente alle prescrizioni, e quelli che sostano per un periodo piu' lungo di quello prescritto dalle disposizioni della Delibera e dal presente Regolamento, verranno rimossi dal servizio di rimorchio.

Articolo 16

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di valere il Regolamento sulle condizioni e le modalita' di rilascio dei permessi per entrare nella zona pedonale, pubblicato sul «Bollettino ufficiale della Citta' di Rovigno» n. 9/02 del 6 novembre 2002.

Articolo 17

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul «Bollettino ufficiale della citta' di Rovigno».

Il Presidente della Giunta municipale
Giovanni Sponza, m.p.